

CAMILLO

del Titolo di S. Agnese fuori le Mura

della Santa Romana Chiesa CARDINALE RUINI

Vicario Generale di Sua Santità

per la diocesi di Roma

Ad integrazione di quanto già determinato dal diritto per le persone giuridiche pubbliche soggette all'Ordinario diocesano di Roma, abrogando ogni precedente disposizione del Cardinale Vicario in materia,

DECRETO

che per le medesime persone giuridiche siano da considerarsi nella Diocesi di Roma atti eccedenti l'amministrazione ordinaria ai sensi del can. 1281 §2 C.I.C., come tali soggetti a licenza previa dell'Ordinario diocesano:

1. L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI QUALUNQUE VALORE;
2. L'ALIENAZIONE DI BENI MOBILI DI VALORE SUPERIORE A UN QUINTO DELLA SOMMA MINIMA STABILITA DALLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA PER GLI ATTI DI CUI AL CAN. 1291 § 1 C.I.C.;
3. L'ACQUISTO A TITOLO ONEROSO DI IMMOBILI;
4. IL MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO DI IMMOBILI;
5. OGNI ATTO DISPOSITIVO CHE INCIDA, PER UN VALORE SUPERIORE AD UN QUINTO DELLA SOMMA MINIMA STABILITA DALLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA PER GLI ATTI DI CUI AL CAN. 1291 §1 C.I.C., SUL PATRIMONIO ASSEGNATO COME STABILE ALLA PERSONA GIURIDICA, O COMUNQUE DA CONSIDERARSI INDISPONIBILE, IN QUANTO NECESSARIO ALLA STESSA A PERSEGUIRE GLI SCOPI ISTITUZIONALI;
6. OGNI DISPOSIZIONE PREGIUDIZIEVOLE PER IL PATRIMONIO, QUALE, AD ESEMPIO, LA CONCESSIONE DI USUFRUTTO, DI COMODATO, DI DIRITTO DI SUPERFICIE, DI SERVITÙ, DI ENFITEUSI O AFFRANCAZIONE DI ENFITEUSI, DI IPOTECA, DI PEGNO O DI FIDEIUSSIONE;
7. L'ACCETTAZIONE E LA RINUNCIA DI DONAZIONI, EREDITÀ, LEGATI, DIRITTI E ONERI;
8. L'ESECUZIONE DI LAVORI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO CONSERVATIVO, STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI QUALUNQUE VALORE, NONCHÉ LA DECISIONE DI NUOVE VOCI DI SPESA RISPETTO A QUELLE INDICATE NEL PREVENTIVO RELATIVO AI MEDESIMI, GIÀ APPROVATO DALL'AUTORITÀ DIOCESANA;

9. OGNI ATTO DISPOSITIVO RELATIVO A BENI IMMOBILI O MOBILI, DEFINITI – A NORMA DELLA LEGGE CANONICA ED ITALIANA - DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO O CULTURALE;
10. L'INIZIO, IL SUBENTRO O LA CESSIONE DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI O COMMERCIALI;
11. LA SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE;
12. LA COSTITUZIONE O LA PARTECIPAZIONE IN ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ DI QUALUNQUE TIPO, COOPERATIVE ED ENTI CONSORTILI DI QUALSIASI GENERE;
13. IL CONSENSO ALLA FISSAZIONE DELLE SEDI DI ENTI O PERSONE GIURIDICHE DI QUALUNQUE GENERE NEGLI IMMOBILI CHE SONO NELLA DISPONIBILITÀ DELLA PERSONA GIURIDICA;
14. LA COSTITUZIONE DI UNA ONLUS O L'APERTURA DI UN RAMO DI ATTIVITÀ ONLUS;
15. IL CONTRARRE DEBITI DI QUALSIASI TIPO E DI QUALUNQUE VALORE CON ISTITUTI DI CREDITO, PERSONE GIURIDICHE O PERSONE FISICHE;
16. L'ASSUNZIONE, IN QUALSIASI FORMA, DI PERSONALE DIPENDENTE E LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI PER PRESTAZIONI NON AVENTI CARATTERE OCCASIONALE;
17. LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE O L'APPOSIZIONE DI MESSAGGI ED IMMAGINI PUBBLICITARIE SUGLI IMMOBILI, NONCHÉ I CONTRATTI RELATIVI AD ISTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE;
18. L'INTRODUZIONE DI UNA CAUSA IN OGNI SEDE E GRADO DELLA GIURISDIZIONE STATUALE, NONCHÉ IL COSTITUIRSI PER RESISTERE IN GIUDIZIO;
19. PER LE PARROCCHIE E LE RETTORIE, LA CONCESSIONE DI OSPITALITÀ PROLUNGATA A QUALSIASI PERSONA NON FACENTE PARTE DEL CLERO AL SERVIZIO DELL'ENTE;
20. LA CESSIONE IN USO A TERZI A QUALSIASI TITOLO DI LOCALI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA PERSONA GIURIDICA, ED IN SPECIE DI SPAZI E LOCALI PARROCCHIALI.

Dato in Roma, dalla sede del Vicariato nel Palazzo Apostolico Lateranense, il giorno 1° luglio A. D. 2005

Prot. n. 745/05